

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLICCHI, FERRI MAURO, BALLARDINI, PRINCIPE, ARMAROLI,
CODIGNOLA, DI PRIMIO, FABBRI RICCARDO, FORTUNA, GUERRINI
GIORGIO, JACOMETTI, SERVADEI, ZAPPA**

Presentata il 14 aprile 1964

Riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1949 al 1961 i casi di obiezione di coscienza sono stati in Italia 50, per i quali si sono svolti 95 processi che si sono conclusi con l'irrogazione di 53 anni di carcere. Ogni obiettore ha subito in media due condanne. Qualcuno ha accumulato fino a 4 anni e 7 mesi di pena. Anche dopo il 1961 i casi di obiezione sono stati numerosi e nel 1963 si è svolto il primo processo a carico di un obiettore cattolico, che ha dato luogo a una vicenda giudiziaria nella quale sono stati prima assolti e poi condannati, per apologia di reato, un sacerdote e un giornalista cattolico.

L'obiezione di coscienza, che per la testimonianza sempre più frequente, negli ultimi anni, di alcuni fedeli di culti non cattolici, aveva già suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica italiana, è divenuta così, con la prima obiezione cattolica, un fenomeno di più larga sensibilità pubblica.

A questa maggiore sensibilità e alla sua possibile traduzione in volontà politica del Parlamento si affida questa proposta di legge per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.

* * *

L'obiettore di coscienza, oggi in Italia, è condannato a pene detentive in base agli articoli 173 e seguenti del Codice penale militare di pace, e la condanna è ripetibile

fino all'esaurimento dell'età nella quale il cittadino è soggetto agli obblighi militari. Teoricamente, dunque, è possibile che un obiettore passi 24 anni in un carcere militare quanti sono gli anni che vanno dall'età di leva (21 anni) all'età del congedo assoluto (45 anni).

La sorte dell'obiettore in Italia è il carcere o il manicomio. È avvenuto spesso, infatti che prima o dopo il giudizio penale l'obiettore sia stato rinchiuso in un manicomio, come se l'obiezione di coscienza fosse delinquenza o follia.

L'obiezione non è né delinquenza né follia. Qualche volta, anzi, anche i tribunali militari hanno riconosciuto che gli obiettori sono «ragazzi di animo buono, educati, civilmente rispettosi» (sentenza 9 maggio 1956, tribunale militare di Torino).

L'obiezione di coscienza davanti al servizio militare è un'esigenza antica quanto la coscrizione obbligatoria, che nell'epoca moderna ha un'origine napoleonica. E l'obiezione davanti alle leggi scritte è antica quanto il diritto positivo: 2.300 anni fa, Antigone che aveva infranto il veto di Cleonte per dare sepoltura al corpo del fratello Polinice morto sotto le mura di Tebe, invocava a sua difesa «le leggi non scritte».

L'obiezione davanti al servizio militare è un'esigenza che si è riproposta in termini nuovi dopo la seconda guerra mondiale, che

ha offerto agli uomini la visione della violenza organizzata degli eserciti, ha suscitato nell'umanità la repulsione morale davanti alla violenza nazista, ha dato, con l'arma atomica, una misura nuova della violenza, come anche una misura nuova della diplomazia contemporanea: una misura sulla quale è fondato il discorso della coesistenza.

L'obiezione di coscienza è un rifiuto che non è una viltà. Molti obiettori infatti si sono offerti per prove di rischio, come i 50 obiettori americani che nel 1943 si sono sottoposti alla sperimentazione della quantità di vitamine necessarie al corpo umano, o come altri obiettori americani che, più recentemente, hanno sperimentato gli effetti di cibi radioattivi.

L'obiezione non è una viltà, e non è nemmeno disfattismo e asocialità. Gli obiettori, infatti, mentre rifiutano il servizio militare, accettano e propongono un servizio civile sostitutivo, comunque utile alla società.

L'obiezione è un rifiuto che è una testimonianza: la testimonianza di una convinzione profonda contro la violenza, di un modo personalissimo di sentire e di pensare davanti a fatti che in altri uomini non suscitano il medesimo bisogno di rifiuto.

« Io non sono un vile né un disfattista » — scrisse un obiettore, Jacques Gony, al presidente De Gaulle nell'agosto 1958. « Sono pronto a difendere il mio paese in caso di aggressione, con fede e coraggio, giungendo, se necessario, al dono della mia vita. Ma questa difesa non la concepisco in modo violento, col mezzo delle armi, uccidendo l'aggressore ».

L'obiettore non è dunque un ribelle, un nemico della società e dello Stato, perché non solo accetta, anzi propone, un servizio civile sostitutivo, ma accetta e subisce anche la condanna per obiezione.

Calogero ha rievocato a questo proposito la posizione di Socrate, che non accetta il comando di tacere e di non discutere, ma nemmeno si sottrae alla condanna della cecità perché ha accettato di vivere secondo le leggi di Atene. L'obiettore, come Socrate, rappresenta in sé una sintesi di coerenza con la sua coscienza morale e di lealtà verso lo Stato. Il problema dell'obiettore non è quello di rovesciare l'ordinamento dello Stato, ma di migliorare le leggi attraverso una sua sofferta esperienza. Questo senso di collaborazione al miglioramento delle leggi, che viene dall'obiezione di coscienza, appare in un apprezzamento del ministro degli esteri norvegese Lange: « voi pacifisti non ci ren-

dete un servizio quando scendete a transazioni con lo spirito di violenza del mondo. Ci aiutate assai di più quando proponete esigenze elevate. Il nostro mestiere è un'arte del compromesso tra elementi che ereditiamo dal passato e alcuni ideali. Anche se noi siamo costretti dalle leggi a mettervi in carcere perché rifiutate di prestare qualche servizio richiesto, anche in tal caso noi vi bendiciamo, perché ci costringete a tenere presenti le vie di Dio e ci aiutate a fare un compromesso più alto di quelli precedenti: questa è la via del progresso politico ».

I momenti più drammatici della storia recente, quando riemerge dal fondo della violenza la coscienza morale dell'umanità, sono tutti a favore degli obiettori, che la legge ordinaria invece condanna. Al processo di Norimberga il presidente sentenziò: « un cittadino è moralmente responsabile dei suoi atti anche se è suddito di un governo immorale, e deve rifiutarsi di obbedirgli quando questo gli ordina un'azione malvagia ». Ricordate Oradour. Il generale tedesco che ordinò il massacro della città francese di Oradour è sfuggito finora alla giustizia. Gli esecutori del massacro, invece, per lo più alsaziani arruolati a forza nell'armata tedesca, sono stati condannati a morte per non aver disubbidito all'ordine tedesco. La morale di Oradour è a favore dell'obiezione di coscienza. Uguale significato ha il processo recente di Eichmann, ammessa come valida in ipotesi la linea difensiva di Servatius: Eichmann come esecutore di ordini superiori.

Non molti anni fa, il 14 agosto 1959, Guido Gonella, inaugurando il monumento di Passo Pertica al parroco di Giazza (Verona) e all'ignoto soldato tedesco che si rifiutò di fucilare il sacerdote e fu fucilato con lui, fece l'esaltazione del diritto della coscienza individuale a giudicare al di sopra di ogni altro potere: « il diritto della coscienza è al di sopra della disciplina, che non può essere invocata per consumare un crimine. Non vi può essere legge che offenda la coscienza; non vi può essere autorità che imponga l'arbitrio; è legittimo ribellarsi in nome dei diritti di Dio e dell'umanità offesa. Non basta la legalità formale e la certezza del diritto, se il diritto è iniquo e impone ciò che ripugna alla coscienza ».

* * *

Altri paesi hanno da tempo riconosciuto il primato della coscienza sull'obbligo militare. Secondo dati pubblicati recentemente dalla rivista pacifista *The war resister*, nel

mondo 30 paesi (tra i quali l'Inghilterra, la Germania, l'Australia, l'India, il Pakistan, Ceylon, la Nuova Zelanda, il Canada, la Repubblica Dominicana, il Ghana, il Sudan, il Marocco) non hanno oggi la coscrizione obbligatoria: in essi non si pone, almeno in tempo di pace, il problema dell'obiezione; 12 paesi (gli Stati Uniti, il Brasile, l'Uruguay, l'Austria, il Belgio, la Francia, la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, l'Olanda, la Svezia, la Rhodesia) hanno la coscrizione obbligatoria e il riconoscimento giuridico della obiezione. In questi 42 paesi vive oltre un miliardo di uomini.

Negli Stati Uniti i quaccheri ottennero l'esonero dal servizio militare durante la prima guerra mondiale, e nel 1940, alla vigilia della partecipazione americana alla seconda guerra mondiale, è stato adottato uno statuto giuridico degli obiettori per i quali è organizzato un servizio civile con durata uguale a quella del servizio militare. La Gran Bretagna riconobbe l'obiezione nel 1916, durante la guerra. Nel 1960 il Governo inglese ha abolito la coscrizione obbligatoria. Tra il 1916 e il 1960 la Gran Bretagna ha avuto 60.000 casi di obiezione.

Il Belgio nel 1961 ha deliberato l'esenzione dal servizio militare per chi si mette a disposizione, per un minimo di tre anni, di un paese sottosviluppato.

* * *

L'Italia si trova ancora allineata, nella negazione del riconoscimento, con la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Turchia, il Sud Africa e coi paesi comunisti.

I tre tentativi fatti nel 1949 (proposta di legge n. 804, Calosso-Giordani), nel 1957 (proposta di legge n. 3080, Basso ed altri), nel 1962 (proposta di legge n. 3863, Basso ed altri) sono tutti falliti per la sordità politica e ideologica dell'ambiente italiano.

Dal punto di vista politico è sembrato che il riconoscimento dell'obiezione rappresentasse uno squarcio nello Stato autoritario, che non ammette obiezioni. Dal punto di vista ideologico è avvenuto che il pensiero dominante della Chiesa cattolica, in Italia, e anche del movimento politico dei cattolici, è stato contrario al riconoscimento fino a qualche tempo fa, per quanto non ci sia mai stata una verità definita alla quale i fedeli fossero obbligati.

Oggi in Italia, come già prima in altri paesi, il pensiero della Chiesa ammette il riconoscimento.

Oggi in Italia, con l'orientamento democratico della politica di centro sinistra e con l'orientamento nuovo del personale politico cattolico, si è aperta una concreta possibilità di approvazione di una legge per gli obiettori.

Le vie possibili del riconoscimento sono due: una, solitamente definita diretta o soggettiva, si fonda sull'accertamento della sincerità di ogni singolo caso di obiezione; l'altra, indiretta, consiste nel lasciare a ogni giovane in età di leva la scelta tra il servizio militare e il servizio civile.

La via diretta e soggettiva, è quella che si è proposta con i progetti di legge del 1949, del 1957, del 1962, ed è quella seguita in tutti i paesi, tranne il Belgio, dove da anni, talora da decenni, esiste una legge per gli obiettori.

Ma una corrente d'opinione, tra i fautori del riconoscimento, si è orientata negli ultimi anni per la via indiretta, a causa della difficoltà d'esame di un fatto di coscienza e delle relative procedure. La difficoltà esiste, dal momento che non si tratta di giudicare su fatti oggettivi, ma su sentimenti e modi di pensare singolari. Tuttavia bisogna aver chiaro che la via indiretta, che lascia a ognuno la scelta tra il servizio militare e quello civile, non rappresenta soltanto un riconoscimento dell'obiezione, ma una riforma del servizio militare obbligatorio. La via indiretta affronta dunque un problema di natura diversa. Si può, certo, proporre l'abolizione della coscrizione obbligatoria. Si può fare una campagna d'opinione per questa abolizione. I socialisti sono, naturalmente, favorevoli ad essa. E dovrebbero essere favorevoli anche molti altri, che non hanno la stessa ispirazione pacifista dei socialisti, dal momento che gli eserciti moderni non richiedono più masse di fanteria, ma corpi specializzati.

Per la via indiretta, d'altra parte, osta l'articolo 52 della Costituzione che definisce obbligatorio il servizio militare: la via indiretta infatti trasforma l'obbligo in una scelta. Si può naturalmente proporre la modifica dell'articolo 52, ma si deve aver chiaro che si tratta di una riforma costituzionale.

A favore della via diretta e soggettiva del riconoscimento sta, ancora, la definizione dell'obiezione di coscienza come un modo tutto personale di sentire e di pensare: è questo modo singolare, dunque, che va accertato.

* * *

Il presente progetto di legge, come i precedenti progetti del gruppo socialista, propone la via diretta e soggettiva del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Per questo riconoscimento sorgono alcuni problemi che trovano la loro soluzione nel testo degli articoli. Qui si ritiene di spiegare le soluzioni scelte:

1) *Cause di obiezione.* — Secondo alcuni si dovrebbero ammettere come cause di obiezione solo quelle religiose. Ma il campo dell'obiezione è più vasto di quello delle cause religiose. Sono cause valide di obiezione tutte le cause morali e filosofiche che inducono al rifiuto di principio della violenza. Non è possibile invece ammettere anche le cause politiche, dal momento che il rifiuto politico del servizio militare e della violenza non è un rifiuto di principio ma di parte, per cui uno sarebbe obiettore in un certo Stato e non lo sarebbe in un altro.

2) *Commissione d'accertamento.* — Le precedenti proposte del 1949, del 1957, del 1962, davano un posto preminente nella commissione d'accertamento all'autorità militare. La proposta del 1949, anzi, affidava il riconoscimento soltanto al tribunale militare. Le proposte del 1957 e del 1962 davano al comandante del distretto la funzione di presidente della commissione.

Ora, se la presenza dell'autorità militare sembra necessaria in una commissione che deve decidere sull'esonero da un obbligo militare, non è tuttavia giustificata la sua posizione dominante. Il potere della commissione d'accertamento non deve essere d'origine militare. Per questo l'articolo 5 propone che la nomina della commissione sia compito del Ministro di grazia e giustizia. La Commissione inoltre dev'essere soprattutto idonea a valutare la sincerità dei motivi d'obiezione. Per questo, accanto al magistrato presidente e all'ufficiale militare, si propone la presenza di tre professori universitari di psicologia o di scienze morali.

3) *Esenzione totale o parziale.* — Una scelta secca per l'esenzione totale o parziale dal servizio militare può forse facilitare il compito delle commissioni d'accertamento, ma può non rispondere al bisogno dell'obiettore. L'obiezione, infatti, se è un modo personale di sentire e di pensare, avrà gradi diversi d'intensità, che possono richiedere l'esonero totale o parziale dagli obblighi militari: un obiettore sentirà di dover rifiutare le armi, ma non i servizi ausiliari dell'esercito; un altro obiettore sentirà invece di dover rifiutare ogni servizio connesso con l'obbligo militare.

Una legge fondata sul riconoscimento dei singoli casi di coscienza deve offrire queste diverse possibilità.

4) *Possibilità di ricorso.* — Le proposte di legge del 1949, del 1957 e del 1962 non ammettevano la possibilità di ricorso ad una commissione superiore per gli obiettori non riconosciuti dalla commissione distrettuale. Per quanto la commissione d'accertamento abbia natura amministrativa, non giurisdizionale, è necessaria una possibilità di ricorso a una istanza superiore, della stessa natura. Per evitare che tra l'esame di prima e quello di seconda istanza si possa far passare un tempo indefinito nel quale sia sospeso l'obbligo militare, si propone di fissare un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda dell'obiettore per l'esame di prima istanza, e un termine di un anno per l'esame del ricorso.

Queste procedure determineranno un ritardo eventuale nella prestazione del servizio militare, in caso di mancato riconoscimento dell'obiettore. Ma non sarebbe l'unico ritardo ammesso. Tutti conoscono il ritardo possibile per gli studenti universitari e per gli studenti degli istituti religiosi.

5) *Durata del servizio civile sostitutivo.* — La scelta della via soggettiva per il riconoscimento dei singoli casi di obiezione risolve automaticamente il problema della durata del servizio civile. Se infatti sono riconosciuti validi i motivi dell'obiettore, non si vede perché il servizio civile dovrebbe essere più lungo di quello militare: un servizio più lungo avrebbe il senso di una pena.

Una durata superiore del servizio civile rispetto a quello militare si giustifica invece scegliendo la via indiretta del riconoscimento: in questo caso la durata superiore rappresenta l'unico freno a una scelta da parte di chi non abbia seri motivi di obiezione e rappresenta l'unico correttivo della trasformazione dell'obbligo militare in una scelta. Ma anche qui è difficile sfuggire al significato punitivo della durata più lunga del servizio civile: in definitiva avverrebbe che l'obiettore sincero subisce una pena a causa dei possibili falsi obiettori.

* * *

Per quanto si possa ritenere aperta, oggi, la via al riconoscimento giuridico dell'obiezione, non mancano certo gli ostacoli di tutti coloro che hanno finora impedito il riconoscimento.

1) *L'argomento costituzionale.* — Da parte di alcuni s'invoca l'articolo 52 della Costituzione contro ogni riconoscimento. L'argomento può essere valido per la via indiretta, che trasforma l'obbligo militare in una scelta, sia pure con lo scoraggiamento della durata più lunga del servizio civile. Non è certamente valido invece per la via diretta. L'articolo 52 infatti fissa l'obbligo del servizio militare, ma « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». Esistono già alcuni limiti all'obbligo: a parte gli esoneri per cause di salute e di famiglia, è noto che i sacerdoti cattolici sono liberati dall'obbligo militare in base all'articolo 3 del Concordato e all'articolo 7 della Costituzione, e i sacerdoti dei culti ammessi sono esentati in base all'articolo 7 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Niente vieta dunque che una legge ordinaria fissi un limite all'obbligo militare anche per gli obiettori di coscienza. Tanto più che la discussione dell'articolo 52 alla Costituente mostra chiaramente l'ammissibilità, secondo i costituenti, dell'obiezione. L'onorevole Caporali, socialista, propose di aggiungere nel testo dell'articolo: « sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza ». Il relatore Merlin rispose per la commissione: « non possiamo accettare l'emendamento Caporali, perché in Italia una setta di obiettori di coscienza, come quella che esiste in Inghilterra, non esiste e non vedo perché dobbiamo stabilire il principio che l'onorevole Caporali propone. Rispettabile è lo scrupolo di coscienza, e già le nostre leggi ne tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna esagerare e sancirlo nella Costituzione, per non arrivare a conseguenze assai pericolose ». L'emendamento Caporali fu respinto. Ma fu approvato un emendamento Laconi, Targetti, Gasparotto, Merlin, Ambrosini, che aggiungeva alle parole: « il servizio militare è obbligatorio », le parole: « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ».

2) *L'argomento patriottico.* — Nemmeno l'argomento della difesa della patria,

talvolta usato con invocazione degli obblighi atlantici, ha qualche valore. Basta richiamare l'attenzione sul fatto che la Gran Bretagna non solo esonera gli obiettori, ma ha abolito nel 1960 la coscrizione obbligatoria, il Belgio ha riconosciuto l'obiezione nel 1961, la Francia nel 1963. Basta ricordare che 8 paesi del Patto atlantico (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Danimarca) o riconoscono l'obiezione o hanno addirittura la coscrizione volontaria. Nessuno potrebbe seriamente dire che il mondo occidentale ha il suo punto di debolezza in questa situazione di obblighi militari o inesistenti o limitati.

In un suo studio sull'obiezione di coscienza, Giorgio Peyrot ha ricordato che perfino il Comitato di salute pubblica, all'inizio del Terrore, mentre si faceva la prima leva di massa nella storia degli stati moderni, al grido « il popolo francese in piedi contro i tiranni », riconobbe l'obiezione di coscienza e assegnò gli obiettori a servizi civili (decreto 18 agosto 1793).

* * *

C'è un dato politico da rilevare: i paesi che riconoscono l'obiezione di coscienza sono generalmente paesi democratici. In ogni caso, il riconoscimento è un dato democratico anche se, naturalmente, non è sufficiente da sé a definire la natura democratica di uno Stato, come mostrano i casi della Francia e della Germania.

I paesi democratici, come l'Italia, che non ammettono ancora l'obiezione, conservano in questo campo un residuo autoritario. In questo senso il riconoscimento dell'obiezione rappresenta, anche in Italia, un momento dello sviluppo democratico dello Stato.

Il sacrificio degli obiettori italiani di questo dopoguerra, l'assurdità della condanna alla quale ancora oggi va incontro l'obietto di coscienza in Italia, l'esempio degli altri paesi siano motivi di spinta per il Parlamento perché questa proposta di legge sia, dopo i precedenti fallimenti, finalmente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il cittadino soggetto agli obblighi di leva può essere esonerato dal servizio militare per obiezione di coscienza, fondata su ragioni morali o religiose.

ART. 2.

L'obiettore di coscienza può domandare l'esonero in qualunque momento, dalla chiamata di leva fino al congedo assoluto.

ART. 3.

La domanda di riconoscimento dev'essere presentata alla Corte d'appello nel cui territorio ha sede il distretto militare al quale l'obiettore è iscritto.

ART. 4.

Una commissione costituita presso ogni Corte d'appello accerta la sincerità dell'obiezione esaminando la domanda, interrogando l'obiettore e i suoi testimoni. L'obiettore può farsi assistere da una o più persone esperte di sua fiducia.

ART. 5.

La commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, è composta da:

un magistrato di Corte d'appello, con funzione di presidente, indicato dal Consiglio superiore della magistratura;

tre professori universitari di psicologia o di scienze morali, indicati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

un ufficiale superiore, indicato dal Ministro della difesa.

ART. 6.

La commissione decide a maggioranza sul riconoscimento dell'obiettore. Fino alla deliberazione della commissione l'obbligo militare è sospeso, anche per chi si trovi già in stato di servizio. L'esame della domanda deve avvenire entro 3 mesi dalla sua presentazione. L'accertamento positivo comporta automaticamente l'esonero immediato dell'obiettore dal servizio militare.

L'esonero sarà totale o parziale, secondo il grado d'intensità dell'obiezione.

ART. 7.

L'obiettore di coscienza, riconosciuto ed esonerato dal servizio militare, è soggetto a un servizio civile sostitutivo della stessa durata di quello militare.

L'organizzazione del servizio civile è affidata al Ministero del lavoro.

ART. 8.

Contro la deliberazione negativa della commissione di prima istanza è ammesso il ricorso ad una commissione centrale nominata dal Ministro di grazia e giustizia, e composta da:

un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente, indicato dal Consiglio superiore della magistratura;

tre professori universitari di psicologia o di scienze morali, indicati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

un ufficiale generale designato dal Ministro della difesa.

Anche durante il ricorso è sospeso l'obbligo del servizio militare. L'esame del ricorso deve avvenire entro un anno dalla sua presentazione.

ART. 9.

Chiunque, non riconosciuto obiettore, persista nel rifiuto dell'obbligo militare, è punito per una sola volta con la reclusione da uno a tre anni. Scontata la pena, resta l'obbligo del servizio civile.

ART. 10.

L'obiettore durante il servizio civile è equiparato, agli effetti delle norme penali e del trattamento economico, al cittadino che presta il servizio militare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 11.

La domanda di riconoscimento può essere presentata anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per obiezione di coscienza, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

Se l'accertamento risulta negativo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9.

Se l'accertamento risulta positivo, cessano immediatamente l'esecuzione e gli effetti penali della condanna precedentemente subita per obiezione di coscienza, a norma dell'articolo 2, comma 2, del Codice penale.

Il tempo di reclusione sarà in questo caso dedotto due volte dalla durata del servizio civile. L'obiettore che abbia scontato una pena detentiva superiore a un anno, sarà inviato in congedo assoluto.

ART. 12.

Si applica l'articolo 2, comma secondo, del Codice penale anche per le condanne subite per reati di istigazione e apologia di reato relativa all'obiezione di coscienza.